

**COMUNE DI LENTIAI**  
**PROVINCIA DI BELLUNO**  
**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI**  
**SERVIZI DI TRASPORTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA**  
**LEGGE 31 GENNAIO 1994 N. 97**

*Approvato con delibera del C.C. n. 59 del 19/07/2010*

## **CAPO I**

### **Art. 1**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento, al fine di erogare nel contempo servizi in campo sociale ed assistenziale, disciplina l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto di persone e di merci di prima necessità nel Comune di Lentiai, in deroga alle normative vigenti ed in attuazione dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

2. In base ai dati definitivi ISTAT del 2001, il Comune di Lentiai è comune montano con popolazione pari a 2.959 abitanti.

### **Art. 2**

#### **(Disciplina)**

1. I servizi di trasporto dell'art. 1 sono disciplinati dalle norme del presente regolamento la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione regionale. Agli stessi si applicano le norme nazionali e regionali recanti disposizioni in materia di sicurezza dei trasporti.

2. I servizi in parola possono espletarsi anche al di fuori del territorio comunale, compatibilmente alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni di cui all'art 3 del D.M. trasporti del 31.01.1997.

### **Art. 3**

#### **(Condizioni generali di servizio)**

1. I servizi di trasporto disciplinati dal presente regolamento sono svolti, con mezzi di proprietà del comune adibiti ad uso proprio, di cui all'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 18 dicembre 1995.

2. Nel caso in cui venga stipulata una convenzione con altri comuni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, potranno essere autorizzati gli autobus e i veicoli di proprietà dei comuni convenzionati, adibiti ad uso proprio ai sensi del comma 1. La predetta convenzione dovrà essere stipulata nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **Art. 4**

#### **(Servizio di trasporto per attività parascolastiche ed altre finalità)**

1. Il servizio di trasporto disciplinato dal presente regolamento tende a soddisfare le seguenti finalità:

- Trasporto di ragazzi in età scolare partecipanti ad attività ricreative, sportive e culturali anche fuori del territorio comunale, programmate e patrocinate dal Comune;
- Trasporto di anziani e/o persone diversamente abili, per esigenze varie, anche al di fuori del territorio comunale.
- Servizio di bus navetta per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune in aree non servite o servite in modo non adeguato da parcheggi

2. Il Comune potrà altresì avvalersi, nell'organizzazione del servizio di trasporto, delle associazioni di volontariato e sportive, presenti sul territorio, che ne facciano richiesta sulla base di programmi ben definiti e previa stipula con le stesse di apposita convenzione che disciplini l'uso degli automezzi. Il servizio, come già precisato all'art 2 comma 2, può espletarsi anche al di fuori del

territorio comunale compatibilmente alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni di cui all'art 3 del D.M. trasporti del 31.01.1997.

3. Il controllo dell'efficienza e dello stato di manutenzione dei mezzi è affidato ai dipendenti comunali addetti alla guida.

#### **Art 6**

##### **(Servizi di collegamento)**

1. All'interno del territorio comunale, i mezzi di proprietà comunale possono essere destinati a servizi di collegamento dei centri abitati con le altre località del territorio secondo il sistema dei servizi di pubblico trasporto locale, del quale non devono risultare concorrenziali.

#### **Art. 7**

##### **(Interruzione dei servizi di pubblico trasporto locale)**

1. In caso di calamità o evento naturale da cui consegue l'interruzione dei servizi di pubblico trasporto locale, fatti salvi i poteri del Sindaco e degli organi dello Stato, gli automezzi possono essere utilizzati per effettuare servizi suppletivi in grado di garantire, per tutta la durata della stessa, il trasporto di persone.

2. Laddove espressamente previsto dalla convenzione e con apposito provvedimento da adottarsi da parte dell'autorità competente, nei casi indicati al comma 1, possono essere utilizzati gli automezzi di proprietà di tutti i comuni convenzionati.

### **CAPO III**

#### **Art. 8**

##### **(Costo della gestione)**

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto sono chiamati a contribuire alle spese di gestione nella misura di volta in volta stabilita con deliberazione della giunta comunale.

#### **Art. 9**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Ogni eventuale modifica del presente regolamento dovrà essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Copia del presente regolamento deve essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a chiunque ne abbia interesse.

3. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata al rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art 23 della legge del 31.10.1994 n. 97.

\*\*\*\*\*